



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 2641/Det/15 DEL 25/01/2008

Oggetto: classificazione delle acque del canale scolmatore dello stagno di Cabras.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 641/p del 12 luglio 2005 con il quale al Dott. Ing. Benedetta Stara sono state conferite funzioni di direttore del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni presso la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2/3 del 10 gennaio 1989 e n. 24/55 del 10 giugno 1997;
- VISTO il testo aggiornato del Decreto Legislativo n. 530 del 30 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 104 in data 06.05.1999;
- VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 16 maggio 2002 concernente: "Tenori massimi e metodiche di analisi delle biotossine algali sui molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 2641/De/15
DEL 25/01/2008

- VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;
- VISTA la domanda con la quale il Nuovo Consorzio Cooperative Pontis ha chiesto l'avvio della procedura per la classificazione delle acque del canale scolmatore dello stagno di Cabras ai fini della produzione di vongole (*Tapes decussatus*) presenti in banchi naturali e di avviare un impianto di mitilicoltura all'interno dello specchio acqueo racchiuso dalle seguenti coordinate:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 2641/De/15

DEL 25/01/2008

COORDINATE		
PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	39°54'40"	8°29'35"
B	39°54'54"	8°29'37"
C	39°55'04"	8°29'45"
D	39°54'56"	8°29'57"
E	39°54'47"	8°29'48"
F	39°54'36"	8°29'43"

- ATTESO** che dall'esame delle informazioni fornite, lo specchio acqueo in oggetto risulta inserito in un contesto ambientale con caratteristiche idonee per poter procedere nell'iter della classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi;
- CONDIVISI** gli schemi contenenti la frequenza e i parametri analitici da determinare sull'acqua e sui mitili nonché l'intervallo temporale di sei mesi previsto per l'indagine analitica dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.
- VISTA** La Relazione finale redatta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Oristano dalla quale risulta che l'area del canale scolmatore dello stagno di Cabras possiede i requisiti prescritti per le zone di classe B.
- CONSIDERATI** i risultati del sopralluogo finale effettuato congiuntamente a funzionari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL di Oristano e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale e ai concessionari della zona, nel corso del quale funzionari del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni hanno provveduto, mediante GPS in dotazione al Servizio, al rilievo delle coordinate che individuano i vertici dell'area del canale scolmatore dello stagno di Cabras .



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 2641/De/15

DEL 25/01/2008

CONSIDERATO che dall'esame dei referti analitici agli atti, in particolare quelli relativi alle analisi microbiologiche eseguite sulla polpa dei molluschi risulta il rispetto dei limiti previsti per le zone di produzione di classe "B".

DETERMINA

ART. 1 l'area del canale scolmatore dello stagno di Cabras, delimitata dalla poligonale, rappresentativa della figura geometrica di riferimento, congiungente i sottoelencati vertici A-B-C-D-E-F, di cui si riportano le coordinate geografiche WGS84, è classificata come zona di produzione di classe "B" per le specie *Tapes decussatus* (vongole) e *Mytilus galloprovincialis* (cozze), ai sensi dell'Allegato II, capo II del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 .

COORDINATE WGS84 LIMITI DELLA ZONA CLASSIFICATA		
PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	39°54'35.75"	8°29'31.44"
B	39°54'48.94"	8°29'32.33"
C	39°55'01.19"	8°29'42.54"
D	39°54'52.83"	8°29'55.95"
E	39°54'44.37"	8°29'47.93"
F	39°54'31.57"	8°29'39.91"

ART. 2 dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.S., la zona acquee in argomento deve essere assoggettata, per le specie oggetto di classificazione, alla disciplina prevista dal "Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. Anno 2008", approvato con determinazione del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 2641/Det/15

DEL 25/01/2008

Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1067 del 21.12.2007.

ART. 3 la cartografia della zona acquee di cui all'art. 1, allegata alla presente, è inoltre disponibile per la consultazione presso il Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Il Direttore del Servizio

Ing. Benedetta Stara

Dott.ssa M.C.S./sett. T.B.P. e A.

Dott. I.C./sett. T.B.P. e A.